

Ammissibilità IRAP

Avvio ricognizione: I semestre 2024

Soggetto richiedente: Provincia Autonoma di Bolzano

Postazione coordinatrice: Trentino-Alto Adige

Tematica: Leader

Parola Chiave I livello: attuazione

Parola Chiave II livello: spese ammissibili

Misura / Operazione: SRG05, SRG06, PSP 23-27

Azione attivata: Confronto via e-mail con il GdL ReteLeader e le Postazioni regionali

- **Individuazione del fabbisogno**

Durante la fase di predisposizione dei manuali procedurali per gli interventi Leader (SRG05 e SRG0606) del proprio CSR, la Provincia Autonoma di Bolzano si è interrogata relativamente all'ammissibilità dell'IRAP per i costi del personale dipendente.

Nel capitolo 4.7.3 "Elementi aggiuntivi comuni per gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale, oppure comuni sia per gli interventi settoriali che per gli interventi di sviluppo rurale" del PSP 2023-2027 sono indicati i casi in cui l'IRAP è considerata spesa ammissibile. Secondo quanto riportato in tale capitolo, l'IRAP è considerata spesa ammissibile in tutti i casi di seguito indicati:

- *quando riguarda Enti Non Commerciali (ENC) di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del D.lgs. 46/97, che esercitano attività non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del citato decreto;*
- *quando riguarda le Amministrazioni Pubbliche (AP) di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3/2/1993 n. 29, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e bis) del D.lgs. 446/97, come definite dall'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del D.lgs. 446/97; ciò sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell'ambito del progetto, in attività configurabile come commerciale;*
- *quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.*

Secondo l'interpretazione data dalla Provincia di Bolzano a tali disposizioni, l'IRAP risulterebbe ammissibile:

- per gli enti privati, solo nel caso questi non svolgano in via esclusiva nessuna attività commerciale;
- per gli enti pubblici, solo nel caso questi nell'ambito del progetto finanziato non svolgano attività commerciale.

Nel caso, quindi, di una Comunità Comprensoriale (ente pubblico provinciale) che svolge il ruolo di partner capofila di un GAL e che presenta domanda di sostegno per i costi di personale dipendente per la gestione del GAL stesso (es. intervento SRG06/B), i costi annui del dipendente utilizzati per calcolare il costo orario

dovrebbero poter comprendere anche l'IRAP, in quanto ammissibile. Si tratterebbe, infatti, di un ente pubblico che chiede un finanziamento per un'attività non commerciale.

Inoltre, la Provincia si interroga se, una volta verificata l'ammissibilità dell'IRAP per quel determinato beneficiario, dovrebbe poi verificare se si rientri anche nel caso descritto dal terzo punto del cap. 4.7.3 (imponibile IRAP calcolato esclusivamente con metodo retributivo).

Nella programmazione 2014-2022 l'IRAP non era ammissibile e veniva sempre tolta dal costo annuo lordo.

- **Azione attivata**

È stato dapprima attivato un confronto con i membri del GdL ReteLeader, in particolare i colleghi che seguono da vicino la tematica delle spese ammissibili in ambito Leader. Per quanto l'interpretazione data dalla Provincia di Bolzano sembra plausibile, il GdL ReteLeader non è in possesso di elementi sufficienti per confermare l'ammissibilità dell'IRAP per tale fattispecie.

Si è proceduto, pertanto, a porre un quesito alle altre Postazioni regionali della RRN, per capire se altre regioni italiane avessero già affrontato la questione ed eventualmente capire quale possibile soluzione fosse stata adottata. Ne è emersa la disponibilità da parte della Regione Veneto a confrontarsi direttamente con la Provincia sul tema.

Dopo aver valutato le possibili opzioni, la provincia di Bolzano ha deciso di confermare, anche nelle disposizioni attuative Leader 2023-2027, l'impostazione delle passate programmazioni, stabilendo l'inammissibilità dell'IRAP in qualsiasi caso.